

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

CIRCOLARE 15 maggio 2008, n. 4.

Procedure riguardanti le istanze di rinnovo di concessione di impianti stradali di distribuzione di carburanti presentate oltre il termine di scadenza.

Con decreto 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 14 marzo 2008, n. 12, parte prima, l'Assessore regionale per l'industria ha chiarito che per nuove concessioni di impianti stradali di distribuzione di carburanti devono intendersi le concessioni "da rilasciare per la prima volta per la realizzazione di nuovi impianti".

Pertanto, in relazione alle problematiche riguardanti le istanze di rinnovo presentate oltre i termini di vigenza della concessione, i relativi criteri istruttori vengono come di seguito definiti.

Sono ritenute valide le istanze già presentate per il rinnovo oltre il termine di scadenza, che sono da intendere, in analogia alla fattispecie prevista dall'art. 7 del decreto n. 45/2003, quali istanze per il rilascio di nuova concessione per l'esercizio di impianto esistente.

La nuova concessione all'esercizio, previa verifica del requisito di non marginalità dell'impianto nel biennio precedente la data di scadenza della stessa (quantificato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 97/82), potrà essere rilasciata per anni 18 decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, con le modalità istruttorie previste per i rinnovi dall'art. 8 del decreto n. 45/2003.

Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA